CERTIFICATO PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

(Pretura / Giudice dell'istruzione e dell'arresto / Tribunale di appello, ecc.)

Autorità giudiziaria incaricata di trattare la causa:

<u>Generalità</u>	
Cognome - nome – paternità	
Data di nascita	
Domicilio – recapito	
Attinenza (per persone straniere	
cittadinanza e tipo di permesso)	
Stato civile	
Composizione della famiglia	
(grado - cognome - nome – data di nascita)	
Altri conviventi	
In caso di separazione indicare	
l'indirizzo dei membri non conviventi	
Professione – attività	
Della persona richiedente	
Datore di lavoro	_
Dei familiari conviventi	
(specificare se dipendenti o indipendenti	
se senza attività indicare le fonti di so- stentamento comprese le prestazioni non	
computabili fiscalmente: es. ass. militare,	
prestazioni complementari ecc.)	
Reddito e sostanza attuali (produrre docum	nentazione)
Della persona richiedente (specificare ogni	
genere di reddito e di prestazioni e allegare, per i dipendenti, l'ultimo certificato di salario)	
Dei familiari	
Di altre persone conviventi	
Sostanza lorda (<i>senza deduzioni fiscali</i>)	
Reddito della sostanza	
Proprietà immobiliare in Svizzera e all'estero,	
anche in comproprietà o proprietà comune (CE)	
(indicare il valore di stima e allegare estratto RF)	

<u>Oneri ricorrenti</u> (produrre documentazio	ne)
Affitto e spese accessorie e/o interessi ipote	cari
Oneri sociali	
(AVS, AD, cassa pensioni, cassa malati	
infortuni, prest. compl.)	
Alimenti a terzi	
Debiti ipotecari o altri	
Oneri fiscali e assicurativi	
Altri oneri	
Ulteriori informazioni	
Possiede risparmi, dove e per quali importi?	
Possiede o usa veicoli a motore, quali e di cl	ni?
Negli ultimi 12 mesi ha ceduto o venduto ber qualcuno, cosa e chi?	ni a
Ha subito pignoramenti, quando, cosa le è s pignorato?	tato
Sono stati emessi a suo carico degli attestat carenza beni? Per quale importo totale?	di
È a carico della pubblica assistenza? Quanto riceve e da quando?	
Sono in corso esecuzioni nei suoi confronti? Per quale importo complessivo?	
Ha affrontato spese rilevanti nell'ultimo anno (vacanze, ecc.)?	?
domande. Prendo atto del fatto che la l non vere o incomplete allo scopo di ott dovuta e che la stessa prevede in tali ca Dichiaro inoltre di svincolare terze pers ciò sia necessario all'accertamento del sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza Prendo inoltre atto del fatto di esse competente (Giudice o Amministrazione	ere tenuta/o ad avvisare immediatamente l'Autorità e cantonale) di ogni miglioramento della mia situazione ssione dell'assistenza giudiziaria (art. 8 della Legge sul
Luogo e data:	Firma della persona richiedente o del suo rappresentante:

Si rende attenti che verranno considerati unicamente i dati debitamente documentati. Allegare una distinta dei documenti prodotti.

Riservato all'autorità comunale

Le informazion	ni fornite dall'istante (per quanto verificabili dall'autorità comunale) sono conformi:	
	SI – NO	
(esigere e co dall'interessato	ontrollare la documentazione - allegare l'ultima tassazione fiscale, se non già prodo o).	otta
Osservazioni:		
- - -		
Data:	Bollo: Firma:	

Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) (articoli principali)

Art. 3

B.Assistenza giudiziaria I. Definizione

¹L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

²È ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio.

Art. 4

II. Richiesta e svincolo dal segreto ¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere richiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato con la dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale, nella misura in cui ciò sia necessario all'accertamento della sua situazione economica.

²La procedura è di principio gratuita; in caso di temerarietà la persona richiedente può essere condannata alla rifusione delle spese cagionate ed al pagamento di una tassa di giustizia dell'ammontare massimo di fr. 1'000.--.

Art. 8

VI. Dovere di informazione

La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l'Autorità competente di ogni miglioramento della sua situazione economica.

Ticino

Art. 9

VII. Dovere di rifusione e prescrizione

¹La persona beneficiaria dell'assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette.

²La relativa decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega.

³L'azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.

Art. 13

Estensione

¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

²Esso si limita esclusivamente alle prestazioni connesse con la procedura giudiziaria principale.

Art. 14

C. Rifiuto

¹L'assistenza giudiziaria non è concessa se:

- a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
- b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

²L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari.

Art. 21

F. Revoca del beneficio

¹Il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere revocato in ogni tempo interamente o parzialmente dall'Autorità giudiziaria che l'ha concesso, segnatamente se la persona beneficiaria:

- a) diviene in grado di provvedere alle spese di procedura o di patrocinio;
- b) si disinteressa manifestamente della procedura giudiziaria per la quale il beneficio è stato concesso;
- c) ha fornito nella domanda indicazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²La revoca dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo nel caso previsto alla lett. b).

³La persona beneficiaria, in caso di revoca con effetto retroattivo, è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da questo anticipati e quelli che essa sarebbe stata tenuta a versare.

Art. 26

Concessione

¹Il beneficio del gratuito patrocinio è concesso a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto esperite le necessarie indagini ed ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda.

²La retribuzione del patrocinatore è stabilita dall'Autorità di concessione.

³Le spese giudiziarie sono anticipate dallo Stato.

Ticino

Art. 28

Revoca

¹Il gratuito patrocinio può essere revocato dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che il condannato è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato posto al beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Art. 31

Concessione

Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese del processo, dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi:

- a) alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese;
- b) all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente;
- c) all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio.

Art. 33

Revoca

¹Il gratuito patrocinio può essere revocato, totalmente o parzialmente, dall'Autorità di concessione, con effetto retroattivo, quando si rivela che la parte civile è in grado di sopperire alle spese della difesa e quando ha fornito nella domanda informazioni inveritiere, aventi carattere rilevante ai fini della concessione dell'assistenza giudiziaria.

²Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile posta a beneficio del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo.

Art. 34

Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Legge sono punite dall'Autorità con una multa fino a fr. 1'000.–.

²È riservata l'azione penale.